Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 agosto 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(5676)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 6 agosto, alle ore 12,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Lal Ramsharan Singh, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore d'India.

(6556)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1964, n. 670.
Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Nell'art. 3 le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) corso normale per allievi aspiranti e ufficiali allievi di Stato Maggiore, del Genio navale e delle Armi navali;

b) corso superiore per ufficiali inferiori di Stato Maggiore ».

Art. 3.

All'art. 10 sono apportate le modifiche che seguono:

1) nel primo comma le parole « gli allievi » sono sostituite dalle seguenti: « gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso normale è integrato da tre campagne in mare della durata di circa tre mesi ciascuna, che si svolgono nell'intervallo tra i periodi di studio ».

3) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Durante il corso normale vengono inoltre effettuate le esercitazioni di volo necessarie per completare la formazione dell'ufficiale della Marina militare ».

Art. 4.

Negli articoli 11, 12 e 13 le parole « gli allievi » sono sostituite dalle seguenti: « gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi ».

L'ultimo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti delle materie di cui ai numeri 3, 8 e 9 hanno normale svolgimento durante l'anno accademico benchè essi siano obbligatori solo per gli allievi, aspiranti e ufficiali allievi che, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi universitari di ingegneria, ne facciano domanda agli effetti della equiparazione di cui al successivo articolo 23 ».

Art. 5.

Nell'art. 14 le parole « agli allievi » sono sostituite dalle seguenti: « agli allievi, agli aspiranti e agli ufficiali allievi ».

Art. 6.

All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel primo comma le parole « degli allievi » sono sostituite con « degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi ».

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il primo anno del corso normale è di esperimento ».

3) tra il quarto e quinto comma è aggiunto il seguente:

« Gli allievi che non superino il primo anno e non siano ammessi a ripeterlo e quelli che debbano lasciare l'Istituto ai sensi del precedente terzo comma seguono le sorti della propria classe di leva. Qualora arruolati nella Marina ai sensi del secondo comma del successivo art. 19, l'espletamento della ferma si effettua nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe T. S. o D. ».

4) nel sesto comma (settimo dopo le modifiche) dopo le parole « l'allievo » sono aggiunte le seguenti: « o l'aspirante ».

5) nel settimo e ottavo comma (ottavo e nono dopo le modifiche) dopo le parole « gli allievi » sono aggiunte le seguenti: « e gli aspiranti ».

6) gli ultimi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Gli allievi della seconda classe del biennio propedeutico, che hanno superato gli esami e riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti di Stato Maggiore o del Genio navale o delle Armi navali e con tale qualifica compiono il primo anno di applicazione.

Gli aspiranti che hanno superato gli esami finali del primo anno di applicazione e riportato la sufficienza in attitudine professionale al termine della campagna navale, sono nominati guardiamarina o sottotenenti del Genio navale o delle Armi navali e con tale grado compiono il secondo anno di applicazione.

Gli aspiranti che non raggiungono l'idoneità in attitudine professionale ai sensi del penultimo comma dell'art. 18 sono sottoposti ad un ulteriore periodo di esperimento della durata di quattro mesi. Se anche dopo tale esperimento risultano inidonei, sono rinviati all'Istituto e soggetti alle norme del successivo articolo 19 ».

Art. 7.

All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Al termine della campagna navale dopo gli esami del primo anno di applicazione, il Consiglio di disciplina dell'Istituto, presieduto dall'ammiraglio comandante, determina la graduatoria per la nomina ad ufficiale in base alla somma delle medie relative a detto anno ».

2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Al termine degli esami del secondo anno di applicazione, il Consiglio di disciplina dell'Istituto, presieduto dall'ammiraglio comandante, stabilisce la nuova graduatoria in base alla somma delle medie relative a detto anno, al fine della determinazione del nuovo ordine di anzianità ».

Art. 8.

Nell'art. 19 gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Gli allievi e gli aspiranti vincolati alla ferma di sei anni possono esserne prosciolti, a giudizio del Ministero, qualora siano rinviati dall'Accademia navale per una delle seguenti cause:

a) inidoneità in attitudine professionale;

b) inidoneità riportata per la seconda volta negli esami di fine anno;

c) motivi disciplinari;

d) sopraggiunti avvenimenti che abbiano sostanzialmente modificato la situazione di famiglia degli interessati;

e) in applicazione dell'ultimo comma del successivo art. 21.

Sono prosciolti dalla ferma i rinviati per motivi di salute di cui al successivo art. 20.

Sono tenuti a completare la ferma gli espulsi di cui al secondo comma del successivo art. 21.

Gli allievi prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima e seguono le sorti della propria classe di leva.

Gli allievi che non sono prosciolti dalla ferma e quelli espulsi completano la ferma stessa prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe T. S. o D.

Gli aspiranti prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima e sono trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme in vigore. Possono, tuttavia, rinunciare al trasferimento nel caso in cui per effetto di tali norme siano tenuti ad un periodo di servizio alle armi di durata superiore al tempo occorrente per completare la ferma di leva. I rinunciatari seguono le sorti degli allievi rinviati e prosciolti dalla ferma di sei anni.

Gli aspiranti che non sono prosciolti dalla ferma sono trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme in vigore, con l'obbligo di completare la ferma di sei anni.

Gli aspiranti espulsi dall'Accademia completano la ferma di sei anni prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di 2ª classe T. S. o D. ».

Art. 9.

Il terzo e quarto comma dell'art. 21 sono sostituiti dal seguente:

« Gli allievi e gli aspiranti rinviati per i motivi di cui sopra non possono prendere parte ad altri concorsi per diventare ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina e, se espulsi, non possono neppure concorrere all'arruolamento volontario in altri Corpi della Marina ».

Art. 10.

Nell'art. 22 le lettere a) e c) sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

a) aver superato gli esami del primo anno di applicazione;

c) aver compiuto almeno 180 giorni di imbarco su navi armate.

Art. 11.

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

« Art. 23. (*Equiparazione degli studi*). — In conseguenza dell'ordinamento degli studi del corso normale ed in relazione al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, gli studi compiuti dagli allievi, dagli aspiranti e dagli ufficiali allievi dell'Accademia navale, provvisti — all'atto dell'entrata nell'Istituto — di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi universitari in ingegneria, sono parificati a tutti gli effetti ai corsi universitari di ingegneria, nel modo seguente:

Promozione alla 2ª classe del biennio propedeutico dell'Accademia navale.	Ammissione al 2° anno del biennio propedeutico.
Promozione al 1° anno del corso di applicazione dell'Accademia navale.	Ammissione al 1° anno di applicazione subordinatamente, per gli allievi di Stato Maggiore, alla frequenza ed agli esami nelle materie di cui ai numeri 3, 8 e 9 dell'articolo 11, qualora non ne avessero seguito gli insegnamenti e superato i relativi esami presso l'Accademia navale.
Superati gli esami del 1° anno del corso di applicazione (per il Corpo di Stato Maggiore).	Ammissione al 2° anno di applicazione di ingegneria subordinatamente alla frequenza e agli esami nelle materie di cui ai numeri 3, 8 e 9 dell'articolo 11, qualora non ne siano stati seguiti gli insegnamenti e superati i relativi esami presso la Accademia navale e subordinatamente alla frequenza e agli esami nelle materie che, in relazione all'ordinamento didattico vigente, saranno richieste dalla Facoltà.
Superati gli esami del 1° anno del corso di applicazione (per il Corpo del Genio navale).	Ammissione al 2° anno di applicazione per la sezione di ingegneria navale e meccanica. Ammissione al 2° anno di applicazione per le altre sezioni subordinatamente alla frequenza e agli esami nelle materie che, in relazione all'ordinamento didattico vigente, saranno richieste dalla Facoltà.
Superati gli esami del 1° anno del corso di applicazione (per il Corpo delle armi navali).	Ammissione al 2° anno di applicazione per la sezione di ingegneria industriale. Ammissione al 2° anno di applicazione per le altre sezioni subordinatamente alla frequenza e agli esami nelle materie che, in relazione all'ordinamento didattico vigente, saranno richieste dalla Facoltà.

Il secondo anno del corso di applicazione, esclusivamente dedicato allo sviluppo di materie professionali e di cultura generale, non dà diritto ad alcuna equiparazione universitaria ».

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Il corso superiore tende al perfezionamento della cultura militare e professionale degli ufficiali inferiori del Corpo di Stato Maggiore ».

Il secondo comma del suddetto art. 24 è soppresso.

Art. 13.

Nell'art. 31, primo comma, le parole « degli allievi e degli aspiranti » sono sostituite dalle seguenti: « degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi ».

Art. 14.

Nell'art. 32, primo comma, le parole « dell'allievo » sono sostituite dalle seguenti: « degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi ».

Art. 15.

Nell'art. 36 sono apportate le seguenti varianti:

1) il titolo è sostituito dal seguente: « Trattamento economico conseguente alla nomina ad aspirante ».

2) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli allievi dell'Accademia navale che sono nominati aspiranti hanno diritto al trattamento economico iniziale dei guardiamarina o sottotenenti. L'importo degli assegni fissi spettanti ai predetti, che non vengono corrisposti in caso di ripetizione del primo anno di applicazione, è amministrato dal Comando dell'Istituto che provvede al pagamento:

a) delle spese di mantenimento;

b) delle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

c) delle eventuali spese straordinarie;

d) delle spese private (borsellino) ».

3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Superati gli esami del primo anno di applicazione, gli interessati ricevono in contanti la somma residua. Nel caso in cui gli assegni degli aspiranti non siano sufficienti a coprire anche le spese di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*), l'eccedenza deve essere versata dalle famiglie ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1964

SEGNI

MORO — ANDREOTTI — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1964, n. 671.

Istituzione in Londrina (Brasile) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Curitiba e soppressione del Vice consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Londrina, alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Curitiba (Brasile), è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Londrina un Vice consolato di 2ª categoria, alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Curitiba (Brasile).

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1964, n. 672.

Approvazione del regolamento per l'attuazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, contenente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 13 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, concernente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti, e alle attrezzature della navigazione interna;
Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per l'attuazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, concernente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1964

SEGNI

JERVOLINO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 5. — VILLA

Regolamento per l'attuazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, contenente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.

Art. 1.

Le domande rivolte a norma dell'art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, devono essere redatte in triplice copia, di cui una in carta legale, e presentate all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ufficio nei cui registri delle navi in costruzione verrà iscritta la nuova nave che si intende costruire, o presso il quale è già iscritta la nave da ammodernare.

In ogni domanda devono essere indicate:

1) le generalità e il domicilio del proprietario, ovvero la denominazione e la sede dell'impresa proprietaria della nave da costruirsi o da ammodernarsi;

2) le generalità e il domicilio del costruttore, ovvero la denominazione e la sede dell'impresa costruttrice;

3) il tipo della costruzione e degli apparati e le loro caratteristiche tecniche generali;

4) la denominazione e la designazione provvisoria della costruzione per mezzo di un numero, di una lettera o di altra caratteristica che valga ad individuarla, e nel caso di ammodernamento i dati di iscrizione del natante;

5) il luogo e lo stabilimento in cui si esegue la costruzione dello scafo e la fabbricazione dei principali apparati;

6) la dichiarazione che le indicazioni fornite debbono intendersi impegnative per il costruttore o per i costruttori e per il proprietario della nave agli effetti dell'ammontare massimo dei contributi previsti dalla legge, dal momento in cui sia intervenuta l'ammissione ai benefici relativi;

7) il prezzo complessivo della costruzione, e nel caso di ammodernamento, il costo dei singoli apparati.

Ricorrendo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge, la domanda, con le dichiarazioni in essa contenute, deve essere firmata da ciascuno dei richiedenti.

Art. 2.

Il progetto previsto all'art. 4 della legge, deve essere redatto in triplice copia, di cui una in carta legale, e deve essere costituito da una relazione tecnica e finanziaria dettagliata, corredata dai piani di costruzione e da tutti gli elementi costruttivi relativi alla nave e ai suoi apparati. I disegni devono essere in scala adeguata e comunque non inferiore a 1 : 50.

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ove lo ritenga necessario, può richiedere altri disegni o studi suppletivi.

Art. 3.

In sede di determinazione del contributo dello Stato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, terrà conto, per l'accertamento della spesa occorrente per la costruzione di una nave o per l'installazione di apparati motori nuovi o per la sostituzione degli apparati motori antieconomici con altri nuovi, o per la installazione di nuove apparecchiature tecniche di bordo che siano riconosciute di notevole utilità, delle condizioni del mercato e dell'andamento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera.

Art. 4.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, istruite le domande di ammissione al contributo, le sottopone, corredate dai documenti di cui all'art. 2, al parere del Comitato superiore per la navigazione interna.

L'ammissione o meno ai benefici previsti dalla legge è resa nota dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha istruito la domanda, affinchè ne dia comunicazione all'interessato.

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 6 della legge, la costruzione di una nave è da intendersi iniziata quando:

sia stato introdotto in cantiere almeno il 20 % in valore dei materiali destinati alla lavorazione;

sia stata impostata la chiglia sullo scalo.

Per la motorizzazione delle navi o l'installazione di nuove apparecchiature nonchè per la sostituzione degli apparati motori, i lavori si intendono iniziati quando sia avvenuto lo acquisto del materiale.

L'entrata in esercizio della nave di nuova costruzione o ammodernata deve avvenire non oltre due anni dalla data di ammissione al relativo contributo.

La nave si considera entrata in esercizio quando, iscritta nei registri degli uffici competenti, sia munita di tutti i documenti necessari per essere ammessa a navigare a norma del Codice della navigazione.

Art. 6.

Tutte le navi per le quali è stato concesso il contributo statale di nuova costruzione o ammodernamento sono soggette alla normale vigilanza sulla costruzione di cui al Codice della navigazione ed al relativo regolamento per la navigazione interna.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, esercita, inoltre, una particolare vigilanza sui lavori in corso per assicurare l'esatta applicazione delle disposizioni di legge e del presente regolamento ed allo scopo di accertare che i lavori di costruzione e ammodernamento che danno diritto ai benefici previsti dalla legge, siano eseguiti conformemente ai progetti presentati.

La vigilanza di cui al precedente comma è esercitata dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione direttamente o a mezzo degli uffici dipendenti.

Art. 7.

I funzionari e gli incaricati della vigilanza di cui al precedente articolo hanno libero accesso nei cantieri e negli stabilimenti e loro dipendenze o compiono presso di essi e presso le Amministrazioni le verifiche che stimano necessarie per il completo esercizio del loro mandato; essi devono essere facilitati con ogni mezzo nella loro opera dalle Direzioni dei cantieri e stabilimenti.

Qualora rilevino irregolarità ne avvertono per iscritto i cantieri o gli stabilimenti interessati e ne riferiscono al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I predetti organi rifiuteranno il rilascio del certificato di cui all'art. 9 del presente regolamento per la liquidazione dei contributi nel caso che non abbiano potuto esplicare i loro compiti, per fatto degli interessati. Contro tali provvedimenti gli interessati possono ricorrere entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, direttamente al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 8.

Durante il corso dei lavori, all'interessato è consentito rettificare o modificare la domanda originaria per mezzo di successive domande suppletive, alle quali si applicano le norme prescritte per la prima. Tuttavia tali domande suppletive, non hanno alcuna efficacia nei riguardi del limite massimo dei contributi che rimane determinato dagli elementi contenuti nella domanda originaria e nelle eventuali domande suppletive presentate prima che sia intervenuta la ammissione ai benefici previsti dalla legge.

Ogni domanda non può avere per oggetto che una sola nave completa oppure un solo apparato motore o altra apparecchiatura.

Art. 9.

Ai fini del pagamento dei contributi annuali, l'organo di vigilanza, per i lavori di nuova costruzione o di ammodernamento di nave relativamente ai quali è stato incaricato di svolgere i compiti di cui al secondo comma dell'art 6, deve rimettere all'Ispettorato compartimentale competente un apposito certificato dal quale risulti che tali lavori sono stati ultimati, oppure iniziati e in corso di svolgimento, conformemente ai progetti approvati.

Il modello del predetto certificato è approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 10.

Il computo dei periodi annuali per la corresponsione delle relative rate del contributo statale di cui all'art. 1 della legge si effettua con decorrenza dalla data di ammissione al contributo stesso.

Art. 11.

Per ottenere il pagamento di ogni rata il proprietario della nave deve avanzare domanda al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da cui ebbe comunicazione dell'ammissione al contributo.

La domanda deve indicare le generalità della persona autorizzata a riscuotere o a quietanzare, nonchè la forma di pagamento prescelta fra quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Ai fini della riscossione della prima rata annuale del contributo statale o di una di quelle successive, la domanda deve essere inoltre corredata della relativa documentazione a norma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 12.

Per ciascuna domanda l'Ispettorato compartimentale, nel trasmetterla con la completa documentazione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve in ogni caso attestare che relativamente ai lavori di nuova costruzione o di ammodernamento della nave a cui si riferisce la domanda stessa, è stato rilasciato il certificato di conformità dell'organo di vigilanza.

Il predetto Ufficio deve inoltre attestare che ricorrono le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 6 della legge quando tali lavori siano stati ultimati, o che la nuova nave è stata iscritta nei registri delle navi in costruzione quando i lavori relativi alla medesima non siano stati ancora ultimati.

Art. 13.

Agli effetti del terz'ultimo comma dell'art. 6 della legge, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione territoriale è iscritta la nave ammessa al contributo statale, non appena venga a conoscenza dell'eventuale perdita dei prescritti requisiti di idoneità alla navigazione da parte di tale nave per colpa del proprietario, deve darne immediata comunicazione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 14.

Sui registri di iscrizione delle navi l'ufficio competente appone, per ogni nave costruita con il contributo statale nonchè per ogni nave ammodernata o in corso di ammodernamento con lo stesso contributo, apposita annotazione dell'ammissione a tale beneficio, riportando inoltre detta annotazione sulla relativa licenza della nave.

Analogamente viene annotata sul registro delle navi in costruzione l'ammissione al contributo statale per le nuove unità.

Art. 15.

Agli effetti dell'art. 7 della legge sono nuove attrezzature destinate ad uso pubblico nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna, le gru e altri mezzi di carico e scarico od immagazzinamento delle merci nonchè le vasche di decantazione per lo scarico della zavorra liquida, le caldaie e attrezzature per la degassificazione e la pulizia delle navi.

Art. 16.

Le domande rivolte a norma dell'art. 8 della legge al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, devono essere redatte in triplice copia, di cui una in carta legale e presentate all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione territoriale si trova la zona portuale nello ambito della quale il richiedente intende costruire nuovi depositi o allestire nuove attrezzature.

In ogni domanda devono essere indicate:

1) le generalità e il domicilio del richiedente;

2) le generalità e il domicilio del costruttore;

3) il tipo della costruzione e degli apparati e le loro caratteristiche tecniche generali;

4) la zona portuale nella quale verrà eseguita la nuova costruzione o allestita la nuova attrezzatura;

5) la dichiarazione che le indicazioni fornite debbono intendersi impegnative per il richiedente e per il costruttore agli effetti dei contributi previsti dalla legge, dal momento in cui sia intervenuta l'ammissione ai benefici relativi;

6) il prezzo complessivo della nuova costruzione, o della nuova attrezzatura.

Ricorrendo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge, la domanda, con le dichiarazioni in essa contenute deve essere firmata da ciascuno dei richiedenti.

Art. 17.

Il progetto di cui all'art. 8 della legge, deve essere redatto in triplice copia, di cui una in carta legale, e deve essere costituito da una relazione tecnica e finanziaria dettagliata, corredata dai piani di costruzione e da tutti gli elementi costruttivi relativi al nuovo impianto o alle nuove attrezzature. I disegni devono essere in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:100 per i disegni d'insieme e a 1:20 per i particolari.

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ove lo ritenga necessario, può richiedere altri disegni o studi suppletivi.

Art. 18.

In sede di determinazione del contributo dello Stato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, terrà conto, per l'accertamento della spesa occorrente per la costruzione di un nuovo impianto o per la installazione di una nuova attrezzatura portuale, delle condizioni del mercato e dell'andamento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera.

Art. 19.

Agli effetti dell'art. 9 della legge, la costruzione di un nuovo impianto o la installazione di una nuova attrezzatura portuale è da intendersi iniziata, a seconda dei casi, quando:

siano iniziati materialmente i lavori di scavo o murari;

sia stato approvvigionato sul posto almeno il 20% del materiale necessario;

sia avvenuto l'acquisto della nuova attrezzatura da installare.

L'entrata in effettivo esercizio degli impianti deve avvenire non oltre un anno dopo che sia stato raggiunto il grado di avanzamento dell'ottanta per cento previsto dall'art. 9 della legge.

Art. 20.

Per la procedura di ammissione al contributo statale, per le modalità relative alla corresponsione delle rate annuali del contributo, per la vigilanza sui lavori e la conformità dei medesimi ai progetti approvati, valgono rispettivamente — salvo il diverso oggetto di riferimento — le disposizioni dell'art. 4; dei commi secondo, e terzo dell'art. 6; degli articoli 7, 8 9. 10 e 11; e del primo comma dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 21.

Il contributo di percorrenza di cui all'art. 10 della legge può essere concesso quando i servizi di trasporto o di rimorchio siano stati effettuati nei modi seguenti:

1) nei casi di servizi di trasporto di merci, quando questi siano stati eseguiti con una medesima nave di portata non inferiore a 50 tonnellate e per la quantità complessiva in un anno di almeno 50.000 tonn/km di merci;

2) nei casi di servizi di rimorchio, effettuati con un medesimo rimorchiatore, quando dal loro complesso relativo ad un anno risulti che almeno 50.000 tonn/km sono state trasportate in totale dai natanti rimorchiati di singola portata non inferiore a 50 tonnellate;

3) nei casi di servizi di trasporto di persone, quando questi siano stati eseguiti con navi di capacità non inferiore a 70 passeggeri.

Art. 22.

Per i trasporti di merci, il contributo di percorrenza è corrisposto nelle diverse misure risultanti, a seconda dei casi, dalla somma di un'aliquota fissa di L. 0,50 e di una aliquota variabile derivante dal prodotto fra L. 0,30 ed ambedue i coefficienti *a* e *b* stabiliti come segue in rapporto rispettivamente alla natura e alle caratteristiche tecniche dei trasporti.

1) coefficiente *a*:

con valore 1,00, quando si tratti di trasporti di merci voluminose o alla rinfusa;

con valore 0,80, quando si tratti di trasporti di merci a collettame o imballate;

con valore 0,70, quando si tratti di trasporti di carichi speciali o liquidi.

2) coefficiente *b*:

con valore 1,00, quando la nave impiegata sia di portata non inferiore a 800 tonnellate;

con valore 0,90, quando la nave impiegata sia di portata non inferiore a 500 tonnellate;

con valore 0,70, quando la nave impiegata sia di portata non inferiore a 50 tonnellate;

Per la determinazione del valore del coefficiente *b*, si terrà conto della portata indicata nella licenza di navigazione della nave.

Nei casi di servizio di rimorchio in cui sia stato contemporaneamente rimorchiato più di un natante, si applica il valore del coefficiente *b* corrispondente alla somma delle rispettive portate dei natanti rimorchiati.

Art. 23.

Per i trasporti di persone il contributo di percorrenza è corrisposto in base alla formula: $C = 3{,}5\ APL$ dove:

3,5 = valore medio del rapporto tra il coefficiente di utilizzazione di una nave per trasporto merci ed il coefficiente di utilizzazione di una nave per trasporto viaggiatori;

A = L. 0,50 per le navi aventi un dislocamento a pieno carico superiore a 75 tonnellate, e L. 0,80 per le navi aventi un dislocamento a pieno carico fino a 75 tonnellate;

P = portata utile in tonnellate della nave, quale risulta dalla licenza di navigazione;

L = percorrenze espresse in chilometri.

Art. 24.

Qualora l'importo complessivo delle richieste ammissibili annualmente alla liquidazione del contributo di percorrenza sia superiore all'ammontare dei fondi all'uopo disponibili, le somme da erogarsi per ogni singola nave a norma degli articoli precedenti vengono tutte congruamente ridotte in medesima percentuale.

Art. 25.

Coloro che intendono avvalersi del disposto di cui allo art. 10 della legge devono indirizzare apposita domanda, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - presentandola all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione sono prevalentemente in esercizio le navi per le quali viene richiesta l'ammissione al contributo di percorrenza.

La domanda deve indicare:

1) le generalità del richiedente e, nel caso che il richiedente sia anche il proprietario della nave, l'indicazione di tale circostanza;

2) le generalità del proprietario della nave o il titolo in forza del quale la nave stessa è esercitata, quando il richiedente non è il proprietario della nave;

3) i dati d'individuazione della nave da ammettere al contributo.

Gli Ispettorati compartimentali iscrivono in apposito registro le navi per le quali è stata richiesta l'ammissione al contributo e per ogni nave tengono aggiornata un'apposita scheda sulla quale verranno registrati tutti i dati relativi ai singoli viaggi effettuati, desunti dal foglio di viaggio o dal prospetto mensile di cui ai successivi articoli 26 e 27.

Il modello del registro e della scheda di cui al precedente comma è approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 26.

Per accertare il numero delle tonnellate chilometro effettuate dalle navi adibite al trasporto di merci ed ammesse al contributo di percorrenza è istituito un foglio di viaggio, conforme al modello approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sul quale il comandante della nave, sotto la sua personale responsabilità, è tenuto a indicare i dati richiesti nel foglio di viaggio medesimo, che devono essere corrispondenti a quelli delle scritture fatte dallo stesso comandante nel prescritto registro di carico, e riportate dall'Ufficio di porto della navigazione interna territorialmente competente nel proprio registro di arrivi e partenze delle navi.

Sul foglio di viaggio, debitamente firmato dal comandante della nave, deve essere apposto il visto, con timbro e data, dell'Ispettorato di porto o della Delegazione di approdo del luogo di carico e del luogo di scarico. Nelle località che non sono sede di uffici di porto della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i visti devono essere apposti, con le medesime modalità, dalle locali autorità di dogana, e in mancanza di queste, dai locali Comandi della Guardia di finanza o dei carabinieri.

Il foglio di viaggio, firmato dal comandante della nave e munito dei prescritti visti degli organi di controllo, deve essere consegnato, o spedito mediante servizio postale al termine di ogni viaggio all'Ispettorato compartimentale al quale venne presentata la domanda di ammissione al contributo. Detto ufficio, dopo aver eseguito i controlli e le verifiche del caso, trascrive sulla scheda, istituita per ogni nave a norma del precedente art. 26, le tonnellate trasportate o rimorchiate e i percorsi effettuati con le relative lunghezze.

Art. 27.

Per l'accertamento delle tonnellate/km effettuate dalle navi addette ai servizi di linea per le quali è richiesto il contributo di percorrenza, è istituito un prospetto mensile, conforme al modello approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sul quale l'impresa concessionaria di tali servizi è tenuta a indicare i dati richiesti nel prospetto stesso, che devono essere corrispondenti a quelli risultanti dalle registrazioni contabili dei documenti di viaggio prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

Il riepilogo mensile, firmato dal direttore di esercizio dell'impresa concessionaria, deve essere consegnato, o spedito mediante servizio postale — entro il giorno 15 del mese suc-

cessivo a quello a cui si riferiscono i dati — all'Ispettorato compartimentale al quale venne presentata la domanda di ammissione al contributo. Detto ufficio, dopo avere eseguito i controlli e le verifiche del caso, trascrive sulla scheda di ogni nave, istituita a norma dell'art. 25, i percorsi effettuati dalla nave.

Art. 28.

Ai fini del computo delle tonnellate/km da determinarsi per la liquidazione del contributo di percorrenza, le distanze chilometriche fra le località di carico e di scarico sono rispettivamente desunte:

a) per i servizi di rimorchio o di trasporto di merci dal le apposite tabelle polimetriche predisposte — e debitamente rese note al pubblico — dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base al tragitto più breve;

b) per i servizi di linea per trasporto di persone, dalle corrispondenti indicazioni dai relativi atti di concessione.

Art. 29.

Gli Ispettorati compartimentali trasmettono trimestralmente al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, appositi riepiloghi generali dei trasporti e delle percorrenze effettuate dalle singole navi, calcolando le tonnellate/km da ammettere al contributo, e l'ammontare del contributo stesso, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

La liquidazione del contributo è fatta entro il semestre successivo al compimento di ogni anno al quale si riferiscono le tonnellate/km trasportate o rimorchiate.

Art. 30.

Nei casi di accertate falsificazioni o alterazioni dei dati indicati nei fogli di viaggio o delle denuncie mensili, la liquidazione del contributo viene sospesa — salvo ogni altro provvedimento per eventuali responsabilità penali — relativamente ai servizi di trasporto o di rimorchio ai quali si riferiscono tali dati.

Art. 31.

Per la documentazione che gli interessati devono produrre per riscuotere il contributo di percorrenza vale quanto disposto dall'art. 11, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 32.

Per le costruzioni di nuove navi, per gli ammodernamenti di quelle già in esercizio, che abbiano avuto inizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e quella del presente regolamento, l'ammissione al contributo di cui agli articoli 1 e 3 della legge stessa è subordinata — salvo ogni altro adempimento istruttorio sulle relative domande — all'esito favorevole dei vari accertamenti e controlli previsti dal Codice della navigazione e dalle altre disposizioni vigenti in materia di costruzioni di navi e di vigilanza sulle medesime.

Per le costruzioni di nuovi depositi per le merci e di nuove attrezzature portuali, che abbiano avuto inizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e quella del presente regolamento, l'ammissione al contributo di cui all'art. 7 della legge stessa è subordinata — salvo ogni altro adempimento istruttorio sulle relative domande — all'esito favorevole dei vari accertamenti e controlli previsti dal Codice della navigazione e delle altre disposizioni vigenti in materia di costruzioni portuali e di vigilanza sulle medesime.

Per i servizi di trasporto o di rimorchio eseguiti nel periodo stesso e per i quali viene richiesto il contributo di cui all'art. 10 della legge, gli accertamenti sull'entità delle merci e delle persone trasportate nonchè delle relative percorrenze chilometriche eseguite, vengono fatti — in deroga ai precedenti articoli 25, 26 e 27 — sulla base dei documenti della nave e delle altre scritture e registrazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 673.

Costituzione in Comune autonomo della frazione Falciano, del comune di Carinola, con la denominazione di « Falciano del Massico » (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza in data 14 gennaio 1959, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Falciano, del comune di Carinola (Caserta), ha chiesto che la frazione stessa sia costituita in Comune autonomo, con la denominazione di « Falciano del Massico »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Carinola in data 27 novembre 1959, n. 38, e 4 luglio 1962, n. 111, e del Consiglio provinciale di Caserta in data 12 maggio 1960, n. 89, e 23 dicembre 1963, n. 346, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 febbraio 1963, numero 300;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Falciano è distaccata dal comune di Carinola (Caserta) e costituita in Comune autonomo, con la denominazione di « Falciano del Massico » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Carinola ed il costituito comune di Falciano del Massico, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Carinola.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Carinola, che sarà inquadrato negli organici del comune di Falciano del Massico, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1964

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964, n. **674**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:

per l'indirizzo organico biologico: « Chimica organica superiore »;

per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: « Chimica inorganica superiore ».

L'insegnamento complementare di « Geochimica » dell'indirizzo inorganico-chimico-fisico, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964, n. **675**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia contemporanea;
Storia e geografia dell'Asia orientale;
Indologia;
Dialettologia italiana.

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:

Indologia;
Dialettologia italiana.

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di « Cultura greca ».

Art. 40. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di « Cultura greca ».

Art. 48. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia è aggiunto quello di « Patologia ostetrica e ginecologica ».

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica - indirizzo didattico 1° gruppo - è aggiunto quello di « Geometria superiore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 676.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in località Bornata della città di Brescia.

N. 676. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 27 ottobre 1963, integrato con dichiarazione del 29 stesso mese ed anno, relativo all'erezione della Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in località Bornata della città di Brescia, e viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa stessa, sede della Parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di venti strade in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1961, n. 21432, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro e nel quale sono riportate:

a) le strade giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti venti strade:

1) Strada statale n. 18 diramazione nei pressi di Piano di Campolongo Monte Mancuso . .	km.	10,000
2) Sambiase-Piano Lupino-Acqua d'Anzano-Santa Maria . .	»	6,700
3) Innesto Strada statale n. 18 diramazione (Sambiase)-Contrada Processione-innesto strada della Pietà	»	2,600
4) Strada statale n. 109 (presso Acquavana) Monte Reventino-Cona di San Mazzeo	»	12,000
5) Innesto provinciale per stazione Ferrovie Stato Maida-innesto Strada statale n. 18 nei pressi del ponte Amato (longitudinale in sinistra del fiume Amato)	»	6,100
6) Strada statale n. 18 diramazione-contrada S. Minà	»	3,800
7) Cutro-Le Castella	»	15,900
8) Innesto provinciale n. 10 in contrada Serrarossa-Strada statale n. 106 nei pressi della stazione Ferrovie Stato di Roccabernarda con diramazione per la Strada statale n. 106 in contrada Vattiato	km.	25,100
9) Innesto strada per Belcastro nei pressi di contrada Vescovo-innesto Strada statale n. 180 (Pedimontana 4° tronco) a sud dell'abitato di Cropani	»	5.450
10) Strada statale n. 106-Uria (nei pressi della diramazione per Zagarise Soveria) Strada statale n. 180 nei pressi dell'abitato di Cropani)	»	19,100
11) Strada fondo valle del S. Antonio	»	7,850
12) Stazione Ferrovie Stato di Cutro-stazione Ferrovie Stato di S. Leonardo di Cutro (strada del Dragone)	»	8,700
13) Longitudinale in sinistra del fiume Orango tra la Strada statale n. 106 e la strada per Marcedusa	»	6,650
14) Longitudinale sul Vitravo dalla strada Tapanello-Strongoli alla strada per Casabona	»	10,400
15) Innesto dalla longitudinale del Vitravo-Rocca di Neto (alla diramazione con la provinciale per Strongoli) e termina all'innesto sulla longitudinale del Neto . .	»	5,500
16) Dall'abitato di Verzino-Sulleria-Scorzo-fiume Lese e termina all'abitato di Cerenzia all'innesto con la Strada statale n. 107	»	23,100
17) Innesto strada per Calimera-lungo il torrente Mammella (in sinistra)-innesto strada Fabiana	»	1,970
18) Innesto strada per Marcedusa nei pressi di contrada delle Carvane-località Frassi (diramazione per ponte sul Don Giacinto) termina in contrada Erbabianca all'innesto con la strada per Serrarossa	»	12,000
19) Dalla Strada statale n. 109 nei pressi dell'abitato di Roccabernarda-valle Tacina-S. Mauro Scalo-innesto Strada statale n. 109 nei pressi del km. 166 .	»	12,100
20) Dalla località Condrò sulla provinciale Serrastretta-Nicastro alla Strada statale n. 109 al Passo di Acquaviva . .	»	7,000
Totale . . .	km.	202,020

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le venti strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6070)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di ventitre strade in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1960, n. 46383, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Catania e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti ventitre strade che non sono state classificate provinciali:

1) Strada di bonifica n. 1 del Consorzio di Caltagirone « dalla strada provinciale n. 48 (Caltagirone-Raddusa) a Torretta Mangiolino », di . . km. 17,897

2) Strada di bonifica n. 3 del Consorzio di Caltagirone dal Passo Crocitta-Roggiadito-Balchino-Gagliano-Castelluccio, di . » 20,976

3) Strada di bonifica n. 7 del Consorzio di Caltagirone, « dalla provinciale n. 27, Catania-Caltagirone, all'innesto sulla strada di bonifica n. 3 », di . » 5,114

4) Strada di bonifica n. 9 del Consorzio di Caltagirone, « dalla strada di bonifica n. 1 alla strada di bonifica n. 17 », di . . » 13,232

5) Strada di bonifica n. 12 del Consorzio di Caltagirone, « dalla provinciale n. 27, Catania-Caltagirone, alla strada di bonifica n. 3 », di » 5,146

6) Strada comunale « Volta del Castello della provinciale Belpasso-Paternò (n. 56 tronco 2° alla Statale 121), di . » 1,620

7) Dall'abitato di Aci Santa Lucia all'innesto sulla strada proposta per la provincializzazione Aci Sant'Antonio - Santa Maria La Stella, di » 1,130

8) Dalla Statale 114 alla Statale 120, in località Ponte Barca, di . » 1,750

9) Dalla provinciale n. 1 (Statale 114-Calatabiano) all'innesto sulla provinciale n. 81 (Calatabiano-Castiglione), di . » 0,710

10) Dalla provinciale n. 71 Fiumefreddo Marina di Cottone all'innesto sulla Statale 120 in contrada Ponte Barca, di . » 1,920

11) Dalla frazione Carrabba di Mascali, allo scalo delle Ferrovie dello Stato, di . » 0,620

12) Strada dalla provinciale n. 2 tronco terzo (Nunziata-Piedimonte), in prossimità di Piedimonte, alla provinciale n. 68 (Piedimonte-Presa), di . » 0,720

13) Dalla provinciale Carico Ammalati Santa Venerina, presso l'abitato di Lineza, all'innesto sulla Statale 114, prima di Guardia, di . . . . » 2,785

14) Dalla provinciale Carico Ammalati Santa Venerina, presso l'abitato di Linera, all'innesto sulla strada proposta per la provincializzazione, che congiunge Piano Api a Pisano, di . . . . km. 2,250

15) Strada dalla provinciale n. 59 tronco 1° Zafferana-Milo, alla provinciale n. 4 tronco 3° Zafferana-Cancellieri-Santa Venerina, di . . . . » 0,755

16) Strada dall'innesto sulla Strada statale 124 in contrada Croce San Giacomo, per la contrada Poggiodiano, fino al limite della Provincia, di . . . . » 15,750

17) Strada dall'innesto sulla provinciale n. 37 tronco 2° per Mirabella Imbaccari, in contrada Torrazza, all'innesto sulla strada di bonifica n. 8, di . . . . » 1,763

18) Strada dall'abitato di Caltagirone in località « Le Spere » all'innesto sulla strada di bonifica n. 3 che conduce al Ponte Monaci in prossimità di Ramacca, di . . » 2,870

19) Strada dalla provinciale n. 27 tronco 2°, bivio di Santa Febronia alla Consortile Inguttera provinciale n. 27/3°, di . . » 5,660

20) Strada dalla provinciale n. 29 « Scordia-Serravalle », alla provinciale numero 27, tronco 2° Palagonia-stazione di Palagonia », di . . . . » 2,280

21) Strada dalla Statale 124, nei pressi di Grammichele alla stessa Statale nei pressi del km. 26+500, di . . . . » 3,850

22) Strada San Girolamo dalla stazione di Acireale presso la Statale 114 a Mangano Inferiore, di . . . . » 2,600

23) Strada dalla provinciale n. 31 (provinciale n. 27 Catania-Caltagirone a Mineo) alla contrada Catalfaro, di . . . . . » 3,500

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le ventitre strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 115+898.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

(6081) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di dodici strade in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1960, n. 15542, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Arezzo e nel quale sono riportate:

a) le strade giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano b) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) sono comprese le seguenti dodici strade:

1) Del Castagno: dalla provinciale Valdambra presso Ambra per Badia a Ruoti fino alla strada statale n. 73 a Palazzuolo km. 10,543

2) Riccio-Barullo: dalla strada statale n. 71 all'abitato di Riccio per Pietraia all'incontro con la provinciale Lauretana presso Ist. Vegni » 8,890

3) Di Ponte alla Pietra: dalla provinciale Libbia in località « Croce di Anghiari » per il Carmine, all'abitato di Ponte alla Piera . . » 8,100

4) Di Vitereta: dalla provinciale Sette Ponti nell'abitato di San Giustino Valdarno all'incontro con la provinciale di Val d'Ascione . . » 3,500

5) Di Montemarciano: dalla provinciale Sette Ponti in località « La Madonna » per Montemarciano bivio (s) per Terranova Bracciolini-bivio (d) per Poggitazzi fino all'incontro con la strada provinciale di Persignano in località « Madonnina di Persignano » » 4,600

6) Di Pieve di Romena: dalla strada statale n. 310 del Bidente in località Badia presso Pratovecchio per Pieve di Romena alla strada statale n. 70 in località « Collina » » 4,200

7) Di San Leo: dalla provinciale Libbia in località Santo Stefano presso Anghiari-San Leo all'imbocco nella strada statale n. 73 . . . » 3,000

8) Di Caiano: dalla strada provinciale di Montemignaio nell'abitato di Rifiglio per Caiano fino all'incontro con la strada statale n. 70 e con la strada di Montemignaio, in località « Due Vie » . » 11,000

9) Di Montegonzi: dalla strada statale n. 408 di Montevarchi in località « Poggio ai Prati » per Cammenata fino all'abitato di Montegonzi » 3,000

10) Di Gualdo: dalla strada statale n. 70 in località « Ponticelli » per Gualdo fino alla Casa Giommetti » 3,400

11) Di Castel Castagnaio: dalla strada statale n. 70 in località Ponticelli per la Villa fino all'abitato di Castel Castagnaio » 5,500

12) Di Catenaia: dalla strada statale n. 71 presso Casa La Marga (Subbiano per Falciano-Orzale-Campomaggio) » 8,000

per un totale di km. 73+733 che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le dodici strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6083)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di cinquantacinque strade in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1960, n. 24384, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Cuneo e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano b) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) sono comprese le seguenti cinquantacinque strade:

1) Pratolungo-Sant'Anna di Vinadio, km. 16+000;
2) Bellino-Chiazale-Sant'Anna, km. 4+000;
3) Bivio provinciale n. 29-S. Roccovezza d'Alba e diramazione per Monteu Roero, km. 5+300;
4) Bivio provinciale n. 59-Ghigliani-Pilone-Deiso, km. 5+500;
5) Roccavione-Fontanelle, km. 2+400;
6) Saluzzo-San Lazzaro-Martiniana (detta dei Boschi), km. 7+300;
7) Monticello Villa-Casà-Macellai-bivio provinciale n. 2 e diramazione per Poccapaglia, km. 9+500;
8) Crava-Pasquero-Consovero, km. 5+000;
9) Acceglio-Saretto-Chiappera, km. 8+000;
10) Rossana-Lemma, km. 6+000;
11) Valpone (bivio provinciale n. 29)-(Madonna dei Cavalli-Castellinaldo, km. 4+500;
12) Mango-bivio Mompiano, km. 6+600;
13) Roccadebaldi-Pogliola, km. 2+500;
14) San Biagio-Margarita, km. 2+500;
15) Demonte-San Giacomo, km. 9+050;
16) Paesana-Pratoguglielmo e Paesana-Agliasco, chilometri 12+000;
17) Cossano Belbo-San Pietro-San Donato-bivio Manera, km. 1+700;
18) Monastero Vasco-Niere-Gosi (Frabosa Sottana), km. 5+200;
19) Saluzzo-Cervignasco, km. 5+500;
20) Bivio provinciale n. 2-Scaparoni-Magliano-Corneliano, km. 4+600;
21) Torre Mondovì (frazione Piano)-frazione Roatta (Madonna Pilonet), km. 2+300;
22) Viola-Castello, km. 1+800;
23) Vernante-Folchi-Pallanfré, km. 6+000;
24) Bivio provinciale n. 30 (per Racconigi)-Polonghera, km. 8+200;
25) Bossolaschetto-bivio provinciale n. 32, chilometri 1+300;
26) Borgomale-Lequio Berria, km. 4+700;
27) San Giovanni Covoni-Rifreddo, km. 8+800;
28) Canosio, Preit, km. 3+500;
29) Limone-Campo Principe-Vallone San Giovanni, km. 1+000;
30) Strada provinciale n. 42 di Valle Pesio-Pradeboni, km. 3+000;

31) Ceresole d'Alba-Confine provincia per Pralormo, km. 2+900;
32) Vezza d'Alba-Val Rubiagna-Canale, km. 3+500;
33) Bivio Valle Corsaglia-Pra di Roburent, chilometri 3+000;
34) Peveragno-Madonna dei Boschi, km. 2+000;
35) Ceresole d'Alba-Cappelli-verso Casanova, chilometri 5+100;
36) Sinio-Albaretto Torre, km. 4+000;
37) Priola-Casario, km. 2+000;
38) Strada statale n. 21 « del Colle della Maddalena »-Festiona, km. 2+000;
39) Riva di Bra (bivio provinciale n. 48)-Cà del Bosco-Tavelle-bivio strada Reale, km. 9+000;
40) Saliceto-Camerana Villa, km. 3+200;
41) Roccaciglié-Stazione ferrovie dello Stato, chilometri 4+000;
42) Limone (Albergo Europa)-Regione Fantino-Strada statale n. 20, km. 1+000;
43) Strada provinciale n. 41-San Defendente-San Bernardo-Passatore-San Benigno, km. 10+000;
44) Todocco-Pezzolo Valle Uzzone, km. 7+200;
45) Valdinferno-Strada statale n. 28, km. 7+600;
46) Saliceto (Cappellini)-Mù-Luscheia-Valle Gottasecca, km. 9+000;
47) Ceva-Vallone di Roascio-Roascio, km. 4+700;
48) Vignolo-Santuario San Maurizio-Cervasca, chilometri 3+100;
49) Borgo San Dalmazzo-Sant'Antonio Aradolo, chilometri 5+000;
50) Centallo-Roata Chiusani-Ronchi, km. 9+500;
51) Peveragno San Giovenale, km. 1+900;
52) Strada provinciale n. 5 (presso Peveragno)-Montefallonio, km. 2+000;
53) Cervere-Monterosso-bivio Reala, km. 4+800;
54) Trucchi-Tetti Pesio-strada provinciale n. 3, chilometri 4+000;
55) Strada statale n. 22 (frazione Torre dei Frati) Riforano-bivio strada provinciale n. 43, km. 8+200;
che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le cinquantacinque strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 288+450.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6091)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di quattordici strade in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1960, n. 31013, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Ferrara e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1)	20 - Ostellato-Migliarino	km.	2,200
2)	20 - Via Argine di confine	»	2,700
3)	22 - Via Riga	»	1,400
4)	23 - Cologna-Ca' Nova	»	1,300
5)	24 - Circonvallazione di Mesola	»	1,200
6)	25 - Circonvallazione di Massa Fiscaglia	»	1,700
7)	28 - Smaina	»	13,544
8)	31 - Bondeno-Finale Emilia	»	9,500
9)	33 - Cento-Alberone	»	11,350
10)	35 - Ponte Nero-Ponte Accursi	»	2,080
11)	36 - Portomaggiore-Argenta	»	14,455
12)	37 - Via Rondona	»	3,250
13)	38 - Vigarano-Mainarda-Poggiorenatico	»	9,970
14)	39 - Strada Nova Corriera	»	2,300
	Sommano	km.	76,949

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le quattordici strade indicate nelle premesse, in provincia di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6086)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di trentatre strade in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, numero 52834, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Cagliari e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù di precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti, di cui alla citata legge n. 126, per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti trentatre strade che non sono state classificate tra le provinciali:

1) Villamassargia-Sirai (Carbonia) strada statale 126, di	Km.	17+048
2) Quartu-Poetto, di	»	5+041
3) Villamassargia-Castello Acquafredda (Siliqua), di	»	15+297
4) Diagonale Sarda da Sedilo alla Borore-San Lussorio - I lotto: Sedilo-Nuraghe Sanilo, di	»	6+992
5) Santadi-Terresoli-San Leone Macchiareddu-Cagliari. Tronco: Terresoli-Cirifoddi, di	»	25+360
6) Matzaccara-bivio strada statale 126-bivio Trattalias, di	»	9+800
7) Palmas Arborea-Santa Giusta-strada statale 131, di	»	3+000
8) Masullas-Simala, di	»	5+200
9) Solanas-Donigala Fenughedu, di	»	2+200
10) Ghiarza-San Serafino, di	»	6+400
11) San Vero Milis-bivio Narbolia-Riola, di	»	5+000
12) Gran Torre-Cabras, di	»	3+000
13) Asuni-bivio Nureci, di	»	6+000
14) Ales-Zeppara, di	»	1+400
15) Figu-Gonnosnò, di	»	0+800
16) Strada statale 128-stazione ferroviaria Siurgus Donigala, di	»	6+000
17) Strada statale 126-Ingurtosu-Montevecchio-Guspini, di	»	30+600
18) Sestu-Ussana, di	»	10+000
19) Quartucciu-Gannì (strada statale 125), di	»	6+000
20) Quartucciu-strada statale 125, di	»	1+000
21) Sestu-Selargius, di	»	8+500
22) Quartu-Quartucciu-Selargius-Monserrato, di	»	5+500
23) Sanluri Stato-Villacidro, di	»	15+000
24) Quartu S. E. Rullone, di	»	2+600
25) Trattalias-Perdascius, di	»	7+600
26) Guamaggiore-Ortacesus, di	»	3+434
27) Senorbì-Selegas, di	»	4+558
28) Iglesias-Cibara-bivio per Carbonia, di	»	6+095
29) Villacidro-Samassi, di	»	4+000
30) Gonnosfanadiga-Pabillonis, di	»	12+214
31) Strada statale 125-Flumini di Quartu-Villasimius, di	»	5+244
32) Riola-Cuglieri-sino alla reg. Sinis, di	»	11+000
33) Arborea-strada statale 131, di	»	7+884

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate tra le provinciali le trentatre strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 259+767.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: Pieraccini

(6082)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Ascoli Piceno, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Ascoli Piceno;

Decreta:

Per la provincia di Ascoli Piceno si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Appignano del Tronto, per le località Sant'Angelo, Alessandrini, Montecalvo, Volubile, Valle Orta, San Martino, Valle del Chifente a confine col teritorio del comune di Ascoli Piceno;

comune di Ascoli Piceno, territorio in destra del torrente Chifente sino all'incrocio con la via Salaria; territorio compreso tra il torrente Chifente ed il fiume Tronto;

comune di Castel di Lama, per il territorio in sinistra del torrente Chifente sino all'incrocio con la via Salaria;

comune di Castignano, per la località Ripaberarda, territorio verso il torrente Chifente;

comune di Montedinove, per le località Pignotti, Tordibello, Fabi;

comune di Rotella, per la località Torbidello, territorio confinante con quello del comune di Castignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Ferrari Aggradi

Il Ministro per il tesoro
Colombo

(6152)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Salerno, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*) della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Salerno;

Decreta:

Per la provincia di Salerno si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Amalfi, per le località Pogerola, Tovere, Lone, Pastena, Tuoro, Madonna del Rosario;

comune di Angri, per le località San Lorenzo, San Egidio, Viacupa, Monte, Bosco, Vicerino, Masseria, Orlando, Avagliano, Devivo, Mauro, Palmetello, Bagni, Casaconsilio, Santa Lucia, Ardinghi, Zeccetti, Pappalardo, Pagnotta, Giordano, Rossi, Casa Lanzara, Amosite, Casapagano, Masseria d'Antonio;

comune di Atrani, per le località Dragone, Monte di Pontone, Monastero;

comune di Cetara, per le località Fuondi, Casale, San Gineto, Montepalercio, Cannillo, Imbrici, Milo, Curzio, Pietropiatta, Tuoro, Chiane, Montecollo, Salvetito, Campane, Valle Curzo;

comune di Conca dei Marini, per le località Tuoro, Penna, Acquarola, Vallefurore;

comune di Corbara, per le località Nuova, Monte, Casalanara, Piazza, Sala;

comune di Furore, per l'intero territorio comunale;

comune di Maiori, per le località Marito, Ponteprimario, San Martino, Vecite, Demanio, Ponticchio, Madonna delle Grazie, Castegneto, Castello, San Pietro, San Cristoforo, Dueporte, Discede, Trapulico, San Vito, Torre di Milo, Miracapilli, Ercole;

comune di Minori, per le località Puntamena, Pacchiarotta, San Gineto, Villamena, Sambuco, Annunziata, Pioppi, Riola, Toscarano, Montuonico;

comune di Nocera Inferiore, per tutto il territorio comunale sito a monte dell'autostrada Salerno-Napoli;

comune di Nocera Superiore, per tutto il territorio comunale sito a monte dell'autostrada Salerno-Napoli;

comune di Pagani, per le località Casapagano, Masseria, Pepe, Auricchio, Tortora, Fusco, Taurano, Rosto di Forno, Cappelluccia, Falco, Quarto, Cornino, Tramontano, Cupa, Zeccagnuolo, Acquedotto, Filettino, Coralli, Sant'Alfonso, Mannara, Ponte Migliano, Termine bianco;

comune di Positano, per tutto il territorio comunale;

comune di Praiano, per le località Vettica, Campo, Fontanella, San Domenico, Santa Maria Molino, Grotterella;

comune di Ravello, per la località Sambuco, Pensola, Traversa, Riola, Casarossa, Angresina, Torello, San Cosmo, Ponte, Santa Barbara, Petrito, Marmorata, San Pietro, Cigliano, Civita, Gradone, Sussiero, Creta, Setteponti, Carcarella, Lacco;

comune di Sant'Egidio del Monte Albino, per le località Mandrino, Casa Pignatara, Mangiaveno, Cimitero, Feudo, Megaro, Vianova, Corbara, Badia, Crocevia, Vianespoli, Cantinello, Celentano, Starza;

comune di Scala, per le località Minuto, Pontone, Campolavigna, Scalese, San Cataldo, Pellagra;

comune di Tramonti, per le località Paterno San Arcangelo, Paterno Sant'Elia, Carbonara, Vallone Capodacqua, Ferriera, Torre di Milo, Pucara, Monastero, Ospizio, Novella, Gete, Ponte, Figline, Polvica, Croce Padano;

comune di Vietri sul Mare, per le località Raito, Alboni, Dragonea, Manganaro, Fuondi, San Vincenzo, Montegnollo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6159)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Perugia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende

agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Perugia;

Decreta:

Per la provincia di Perugia si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Assisi, per l'intero territorio comunale;

comunae di Bastia, per le località Costano, le Tre Case;

comune di Bevagna, per l'intero territorio comunale;

comune di Campello sul Clitunno, per l'intero territorio comunale;

comune di Cannara, per le località Collemancio, Madonna della Neve, Destra Topino;

comune di Cascia, per le località Fogliano, Ocosce, Roccaporena;

comune di Castiglione del Lago, per le località Porto, Vaiano, Strada, Piana;

comune di Cerreto di Spoleto, per l'intero territorio comunale;

comune di Citerna, per le località Pistrino, Fighille;

comune di Città della Pieve, per l'intero territorio comunale;

comune di Città di Castello, per le località Mora, Volterrano, Ronti, Santa Lucia, Promano, San Biagio del Corneto, Canoscio, Trestina;

comune di Collazzona, per l'intero territorio comunale;

comune di Costacciaro, per la località Pascolo;

comune di Deruta, per le località San Nicolò di Celle, Sant'Angelo di Celle, Borgo, Palazzone, Santa Maria, Castelleone;

comune di Foligno, per l'intero territorio comunale;

comune di Fossato di Vico, per la località Osteria del Gatto;

comune di Fratta Todina, per la località Stazione Fratta Todina;

comune di Giano dell'Umbria, per l'intero territorio comunale;

comune di Gualdo Cattaneo, per l'intero territorio comunale;

comune di Gualdo Tadino, per l'intero territorio comunale;

comune di Gubbio, per l'intero territorio comunale;

comune di Magione, per le località Caligiana, Borgo Giglione;

comune di Marsciano, per le località Cerro Basso, Passo Piedicolle, Badiola;

comune di Massa Martana, per le località Raggio, Barbasciano, Zampani, Sant'Illuminata, Pugliano, Mantignana;

comune di Monte Castello di Vibio, per la località Carnevali;

comune di Montefalco, per l'intero territorio comunale;

comune di Monteleone di Spoleto, per la località Ruscio;

comune di Nocera Umbra, per l'intero territorio comunale;

comune di Norcia, per la località Casali di Serravalle;

comune di Perugia, per le località Monterone, Favarone, Fratticiola Selvatica, Roncolfo, Civitella Bennazone, Ponte Rio, Solfagnano, Santa Lucia. San Marco, Ponte Pattoli, Lidarno, Pantano, Casaglia, Pieve San Quirico, Mandoleto, Bagnaia, Solomeo, Piccione, Pianello, Ramazzano, La Bruna, San Martino in Colle, Olmo;

comune di Piegaro, per l'intero territorio comunale;

comune di Pietralunga, per l'intero territorio comunale;

comune di Preci, per le località Roccanolfi, Corone, Castelvecchio, Saccovescio;

comune di Sant'Anatolia di Narco, per le località Santa Anatolia, Castel San Felice;

comune di Scheggia e Pascelupo, per le località Fiume, Belvedere, Ponte Calcara;

comune di Scheggino, per le località Caselli, Pozzana, San Valentino;

comune di Sellano, per le località Orsano, Cammoro, Montesanto, Petrognano, Forfi, Villamacina, Postignano;

comune di Sigillo, per l'intero territorio comunale;

comune di Spello, per l'intero territorio comunale;

comune di Spoleto, per le località Montebibico, Terzo San Severo, Monte Martano, Terzo la Pieve, Azzano, Eggi, Poreta, San Giacomo;

comune di Todi, per l'intero territorio comunale;

comune di Trevi, per l'intero territorio comunale;

comune di Umbertide, per le località Molino dei Vitelli, Pierantonio, Collemincio, Poggio Manente;

comune di Valfabbrica, per l'intero territorio comunale;

comune di Valtopina, per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6154)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 13 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Friedrich Garbers Vice console di Germania a Milano.

(6350)

In data 13 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina dott.ssa Wanda Schulte Console di Germania a Milano.

(6351)

In data 13 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sergio Luigi Sergiacomi de Aicardi Vice console onorario di Costa Rica a Milano.

(6352)

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1964 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in dormitori o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:	
Brasile	L. 152.000
Plata	» 164.000
Centro America - Sud Pacifico:	
La Guaira	L. 150.000
Barranquilla-Cristobal	» 163.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 202.000
Callao-Habana-Acapulco	» 219.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 249.000
Sud Africa:	
Mombasa-Zanzibar	L. 138.000
Beira	» 145.000
Durban	» 150.000
Capetown	» 154.000
Australia:	
Fremantle	L. 267.000
Melbourne-Adelaide	» 274.000
Sydney	» 281.000
Brisbane	» 287.000
Cairns	» 297.000

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure uno solo dei due requisiti di età e di velocità, di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:	
Brasile	L. 145.000
Plata	» 155.000
Centro America - Sud Pacifico:	
La Guaira	L. 143.000
Barranquilla-Cristobal	» 154.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 193.000
Callao-Habana-Acapulco	» 209.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 237.000
Sud Africa:	
Mombasa-Zanzibar	L. 132.000
Beira	» 136.000
Durban	» 140.000
Capetown	» 145.000
Australia:	
Fremantle	L. 245.000
Melbourne-Adelaide	» 253.000
Sydney	» 258.000
Brisbane	» 263.000
Cairns	» 273.000

3. — Per le navi di cui ai punti 1 e 2, in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate, per tutte le destinazioni, le seguenti maggiorazioni:

lire 25.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di due posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

lire 24.000 - 23.000 - 22.000 - 21.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a tre, quattro, cinque o sei posti;

lire 30.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

lire 25.000 per le sistemazioni in cabine speciali o intercambiabili da tre a quattro posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

4. — Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « Galileo Galilei », « Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Sydney », e « Flavia », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di L. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (noli più supplemento, come sopra specificato) vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

lire 15.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti;

lire 35.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di due posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

lire 34.000 - 33.000 - 32.000 - 31.000 per le sistemazioni in cabine, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a tre, quattro, cinque o sei posti;

lire 45.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

lire 40.000 per le sistemazioni in cabine speciali o intercambiabili da tre a quattro posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

5. — Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine speciali intercambiabili che intende declassare.

6. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

7. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di L. 5.000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canadà), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna Compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il direttore generale: PLAJA

(6638)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963.

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, la provincia di Reggio Calabria, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 107.268.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6571)

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, la provincia di Genova, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.380.500.000, per copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6570)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Genova, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.541.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6572)

Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Spigno Saturnia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.652.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6573)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Aulla (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6574)

Autorizzazione al comune di Colli sul Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Colli sul Velino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6575)

Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Cantalupo in Sabina (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6576)

Autorizzazione al comune di Petritoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Petritoli (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la *somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso,* a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6577)

Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Villa Collemandina (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6578)

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Borbona (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6579)

Autorizzazione al comune di Casperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Casperia (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6580)

Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Marcaria (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6581)

Autorizzazione al comune di Frisanco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Frisanco (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effetturale la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6582)

Autorizzazione al comune di San Gimignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di San Gimignano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6583)

Autorizzazione al comune di Urbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Urbana (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6584)

Autorizzazione al comune di Pontelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Pontelongo (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.386.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6585)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Urbania (Pesaro), viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 54.715.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6586)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.692.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6587)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Saltara (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.395.944, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6588)

Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Montecopiolo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.629.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6589)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Maiolo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.406.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6590)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Borgo Pace (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.538.642, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6591)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.501.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6592)

Autorizzazione al comune di Civitella in Val di Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.050.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6593)

Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Serrone (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.624.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6594)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Vicalvi (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.398.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6595)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Itri (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.657.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6596)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, il comune di Cori (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.433.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6597)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, n. 5823/1804, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mangione Nunzia, nata in Corato il 21 novembre 1906, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 804, riportate in catasto alle particelle numeri 49 parte, e 83-*l* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 16 e 17.

(6417)

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, n. 5824/1803, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Vitale Maria, nata in Corato il 18 luglio 1911 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 122, riportate in catasto alle particelle numeri 283 parte e 89-*a* e del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 81 e 82.

(6418)

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, n. 5828/1799, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Quatela Luigi, nato in Corato il 28 luglio 1915 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 1975, riportata in catasto alla particella n. 84-*a* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 100.

(6419)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	579,50
1 Franco svizzero	144,651
1 Corona danese	90,295
1 Corona norvegese	87,285
1 Corona svedese	121.64
1 Fiorino olandese	172,945
1 Franco belga	12,561
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1741,95
1 Marco germanico	157,152
1 Scellino austriaco	24.217
1 Escudo Port.	21,725

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini, con sede in Poggiorsini (Bari), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 20 luglio u.s., tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini, con sede in Poggiorsini (Bari), in liquidazione coatta, il ragioniere Giuseppe Stragapede è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(6657)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato nel ruolo della Amministrazione della difesa-Esercito, di cui centotrentaquattro di 3ª categoria, quarantaquattro di 4ª categoria e cinquantatre di 5ª categoria B).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Difesa-Esercito, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e successive modificazioni;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 5 marzo 1963, n. 367, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, numero 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nonché la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 26 febbraio 1952 n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente provvidenze in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962, registro n. 25 Esercito, foglio n 353, che stabilisce la tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Considerata la opportunità di ricoprire in parte le vacanze esistenti nella tabella organica degli operai di ruolo di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione della difesa-Esercito di carattere più immediato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato nel ruolo dell'Amministrazione della difesa-Esercito, di cui centotrentaquattro di 3ª categoria, quarantaquattro di 4ª categoria e cinquantatre di 5ª categoria *B*) ripartiti per le qualifiche di mestiere sotto indicate.

La metà dei suddetti posti di 3ª e 4ª categoria è riservata agli operai dello Stato delle categorie inferiori, a termine dell'art. 9, comma terzo, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

A mente dell'art. 75 della citata legge 5 marzo 1961, n. 90, un terzo dei posti messi a concorso è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.

Qualifiche di mestiere	Numero dei posti
—	—
3ª *Categoria*	
Artificiere	5
Aggiustatore meccanico	14
Bagnino o fangarolo di stabilimenti di cura	4
Cameriere	8
Calafato da mazzuola in ferro ed in legno	1

Qualifiche di mestiere	Numero dei posti
Cuoco	3
Conduttore di carrelli elettrici	1
Elettricista circuitista	7
Elettricista elettrauto	6
Elettricista bobinatore elettrico e avvolgitore	1
Elettricista magnetista	3
Elettromeccanico	1
Famigli degli istituti e scuole militari di istruzione	12
Fotografo ritoccatore	1
Fabbro fucinatore e forgiatore	3
Falegname e falegname stipettaio	9
Guardiano	25
Idraulico o tubista	1
Muratore	7
Motorista	4
Meccanico	4
Radiomontatore	1
Saldatore elettrico ed autogenista	7
Soffiatore di vetro	1
Verniciatore	5
4ª Categoria	
Manovale	44
5ª Categoria	
Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili	53

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite di età di anni 35 di cui all'art. 2, lettera b), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 39 per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine; per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purché complessivamente gli aspiranti non superino i quaranta anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b), purché complessivamente non si superino i quaranta anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

per coloro che già rivestono la qualifica di impiegati od operai di ruolo dello Stato;

per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, già in carriera continuativa e cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione delle leggi sulla riduzione degli organici e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (allegato A, per gli aspiranti estranei all'Amministrazione dello Stato ed allegato B, per gli aspiranti in atto già operai di ruolo dello Stato), dovrà pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali, 3ª Divisione salariati, Sezione 1ª, Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate nell'art. 1) per la quale intende concorrere, nonchè la relativa categoria.

Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere, dovrà produrre separate domande;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari; (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, nonché a preferenza nell'assunzione;

8) di essere cittadino italiano;

9) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza della quinta elementare).

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì:

a) indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa-Esercito non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni fornite od omesse informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili al Ministero stesso;

b) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie o dichiarazioni sopra enunciate ovvero prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti tutti i documenti comprovanti l'attitudine e la capacità professionale del candidato alla qualifica di mestiere per la quale concorre.

I documenti di cui sopra che dovessero pervenire oltre il termine utile per la presentazione delle domande, non verranno presi in considerazione.

Art. 5.

I requisiti che danno titolo di preferenza nell'assunzione, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata, per ciascuna qualifica di mestiere, da apposita Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio comparativo derivante dalla valutazione dei titoli e dei requisiti di ciascun candidato, secondo i criteri che saranno predeterminati dalla Commissione stessa. Ai fini della suddetta valutazione saranno presi in considerazione i titoli e i requisiti posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 4, primo comma.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice di cui al precedente art. 6 sarà nominata con decreto ministeriale. Essa sarà composta da almeno tre membri e sarà presieduta dal più elevato in grado e, a parità di grado, dal più anziano.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata, per ciascuna qualifica di mestiere, sulla base della graduatoria di merito di cui al precedente art. 6, tenendo altresì conto, della riserva dei posti prevista dal precedente art. 1 e dei titoli di preferenza che i candidati saranno eventualmente invitati a produrre, nel termine di venti giorni dalla ricezione del relativo dispaccio.

Art. 9

La graduatoria formata dalla Commissione, è approvata con decreto ministeriale — sotto condizione dell'accertamento, nei riguardi dei candidati risultati vincitori, dei requisiti generali per l'ammissione al lavoro — e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori, prima della nomina saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione composta a norma del paragrafo 17 del regolamento speciale per i salariati della Amministrazione dell'Esercito, al fine di accertare la loro idoneità fisica, in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 11.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari, sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 12.

I candidati dichiarati vincitori del concorso e riconosciuti fisicamente idonei dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 3a Divisione salariati - Sezione 1a, Roma), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i seguenti documenti:

A) certificato di compimento degli studi d'istruzione obbligatoria in originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata da L. 200;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

E) certificato del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) documento militare (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200;

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma per qualsiasi motivo non abbiano prestato o non debbono prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittime.

I concorrenti che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, a seconda dei casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *E*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 14.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla Amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio **1964**
Registro n. 60 ***Difesa-Esercito, foglio n.*** **189**

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti estranei all'Amministrazione dello Stato e da inviare al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - 3a Divisione salariati - Sezione 1a, Roma, entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - 3a Divisione salariati, Sezione 1a - ROMA

Il sottoscritto . . residente in . . (prov. di .), via . . n. presa visione del bando di concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione della difesa-Esercito di cui al decreto ministeriale in data . ., chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . di . . categoria.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . (prov. di . .) il . ..

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . .. (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: .,

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè . (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Data . . . . . .

(1) Firma .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . .

---

(1) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione della difesa-Esercito ».

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti in atto già operai di ruolo dello Stato e da inviare al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - 3a Divisione salariati - Sezione 1a, Roma, entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - 3a Divisione salariati - Sezione 1a - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (prov. di .) il in atto operaio di ruolo (specificare la qualifica di mestiere) . di . . categoria, alle dipendenze del . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . presa visione del bando di concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione della difesa-Esercito di cui al decreto ministeriale in data . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . . . di . . categoria.

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Timbro dell'ufficio o dello stabilimento di lavoro.

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . operaio di ruolo . . . . di . . categoria.

Firma del capo ufficio o direttore dello stabilimento

. . . .

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione della difesa-Esercito ».

Il Ministro: ANDREOTTI

(6429)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5059 dell'11 maggio 1964, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1962;

Visto il decreto n. 5060 dell'11 maggio 1964, col quale venivano assegnate ai vincitori le rispettive sedi;

Visti gli atti di ufficio, dai quali si rileva che il dott. Soccio giuseppe ha rinunciato a ricoprire il posto di ufficiale sanitario del comune di Monte Sant'Angelo, non avendo assunto servizio nel termine perentorio assegnatogli;

Tenute presenti le preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Soccio;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Soccio Giuseppe è dichiarato rinunziatario al posto di ufficiale sanitario del comune di Monte Sant'Angelo.

Il dott. Amicarelli Vincenzo è nominato ufficiale sanitario del comune di Monte Sant'Angelo.

La nomina è fatta in via di esperimento per la durata di un biennio, ai sensi di legge.

Il dott. Amicarelli Vincenzo, pena la decadenza, deve assumere servizio presso il comune di Monte Sant'Angelo entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il sindaco del comune di Monte Sant'Angelo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 28 luglio 1964

Il medico provinciale: MARRA

(6485)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.